

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SOCI "XIII APRILE"

SEDE:Via della Repubblica -52011 –Loc. Soci – Bibbiena (AR) C.F. 94004070515 cod. MIUR : ARIC82200T

Via della Repubblica, 1 - 52010SOCI(AR) — - 0575/560251 E-mail: aric82200t@istruzione.it – aric82200t@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "TREDICI APRILE"-BIBBIENA

Prot. 0003582 del 19/06/2021

(Uscita)

Soci 17/06/2021

Oggetto:

Determina per l'affidamento diretto del servizio di Tesoreria – Convenzione di cassa per il periodo 1 luglio 2021 – 12 dicembre 2024 in adesione ad Accordo Quadro ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. 50/2016 avente ad oggetto "Servizio di Cassa a favore della Rete di Scuole" stipulato dall'Istituto Comprensivo Statale Bernardo Dovizi quale scuola capofila per la gestione in forma aggregata del servizio di cassa.

CIG DERIVATO: Z7B322B748

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA RENATO CIOFI IANNITELLI

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la

Contabilità Generale dello Stato»;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13

luglio 2015, n. 107»;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze

delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25,

comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall'articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44

del succitato D.I. n. 129/2018;

VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del Consiglio di istituto n. 2 del 25 gennaio 2021;

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19

aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri);

VISTO in particolare, l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a), del Codice «[...] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei

requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento

di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento

(RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. [...]»;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per

l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;

CONSIDERATO

Che il dott. Renato Ciofi lannitelli, Dirigente Scolastico dell'istituzione scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico in oggetto in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

VISTO

Che l'istituto, ai sensi del D.L. 95/2012 (convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135) è incluso nella tabella A annessa alla legge 720/1984 ed è pertanto sottoposto al regime di tesoreria Unica di cui alla medesima legge e ss.mm.ii. nonché ai decreti attuativi del 22/11/85 e del 4/08/2009;

CONSIDERATA

la necessità di procedere al rinnovo del servizio di convenzione di Cassa per il per il periodo 1 luglio 2021 – 12 dicembre 2024 poiché la convenzione in essere con l'Istituto cassiere (Bper Banca) è scaduta il 31 dicembre 2020 ed è stata prorogata fino al 30 giugno 2021;

CONSIDERATO

Che , data la complessità della procedura inerente la scelta soggetto contraente e della necessità di creare una configurazione stabile nel rapporto con l'ente gestore, è opportuno procedere alla stipula di una convenzione di cassa che abbia una durata pluriennale, con decorrenza dalla stipula;

VERIFICATA

ai sensi del D.L. 52/2012 convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n.94 e dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), l'impossibilità di acquisire il servizio "de quo" tramite l'adesione a Convenzioni Consip, come da consultazione del portale www.acquistinretepa.it;

CONSIDERATO

che la stima del costo della fornitura è inferiore a 10.000 euro, limite di spesa stabilito dal Regolamento di Istituto approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 17 maggio 2021;

CONSIDERATA

La possibilità di adesione, ai sensi dell'art.43 comma 2) titolo V del D.I. 129/2018, ad "accordi di rete", in conformità di quanto disposto dall'art. 7 del D.P.R. 275/99 e dall' art. 1 commi 70,71,72 della Legge n. 107 del 2015;

VISTO

L'art. 20 comma 1 del D.I. 129/2018,che detta " l'affidamento del servizio di cassa può essere effettuato da una rete di istituzioni scolastiche, per tutte le istituzioni scolastiche aderenti, in virtù di una delega conferita;

VISTO

L'accordo di rete tra le istituzioni scolastiche del Casentino, di cui fa parte anche l'istituto comprensivo di Soci;

VISTO

L'art. 54, comma 1 del D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale "Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente codice. La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto nei settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all'oggetto dell'accordo quadro";

VISTO

L'art. 54, comma 3 del D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale "Nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo stesso";

VISTO

l'Accordo Quadro per il Servizio di Cassa a favore della Rete di Scuole, stipulato tra:

- a) l'Istituto comprensivo statale Bernardo Dovizi (codice ministeriale ARIC82800R), con sede in Bibbiena (Ar), viale F. Turati 1/R, nella persona della dottoressa Alessandra Mucci, in qualità di Dirigente Scolastico e in qualità di legale rappresentante dell'Istituto Capofila della Rete di scuole costituita dalle istituzioni scolastiche indicate nel Capitolato tecnico;
- b) L'Intesa San Paolo S.P.A., CF 00799960158, partita IVA n. 11991500015, con sede legale in Torino, piazza San Carlo 156, C.A.P. 10121, nella persona di giuliano Pigolotti, nato a Sansepolcro il 17/10/1958 nella sua titolarità di Quadro Direttivo, in quanto all'uopo facoltizzato ai sensi e per gli effetti della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/03/2021 il cui estratto è stato certificato in data 31 maggio 2021 con atto del Notaio Alessandro Adami di Torino, rep. N.2949;

considerato

che con la sottoscrizione del citato Accordo Quadro, l'Istituto Capofila affida al gestore la prestazione del "Servizio di Cassa" in favore degli istituti aderenti alla rete di scuole, alle condizioni tecniche, economiche e giuridiche previste dall' Accordo stesso e dagli atti di gara, ivi inclusa l'Offerta Economica formulata dal gestore;

PRESO ATTO che l'Aggiudicatario del Servizio, fino ad un importo massimo di euro 770,00 (euro settecentosettanta), al netto di Iva, dovrà consentire l'adesione al presente Accordo quadro, agli stessi patti, prezzi e condizioni risultanti dall'aggiudicazione, anche a favore di altri Istituti Scolastici aventi sede nella Regione Toscana che, previa sottoscrizione dell'accordo di rete, formuleranno apposita richiesta in tal senso;

CONSIDERATO che l'Accordo Quadro ha una durata di 42 mesi, naturali e consecutivi, dalla data del 1 luglio 2021, e che le Convenzioni di Cassa potranno essere stipulate dai singoli Istituti aderenti alla rete di scuole ed avranno una durata massima pari a 42 mesi, naturali e consecutivi, a partire dalla data di sottoscrizione delle stesse;

RITENUTO opportuno aderire all'accordo citato, in quanto la scuola può ottenere un notevole risparmio economico, a parità di prestazioni offerte, rispetto ad una convenzione stipulata autonomamente;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione».

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- Di aderire all'Accordo l'Accordo Quadro per il Servizio di Cassa a favore della Rete di Scuole, stipulato tra:
 - a) l'Istituto comprensivo statale Bernardo Dovizi (codice ministeriale ARIC82800R), con sede in Bibbiena (Ar), viale F.Turati 1/R, nella persona della dottoressa Alessandra Mucci, in qualità di Dirigente Scolastico e in qualità di legale rappresentante dell'Istituto Capofila della Rete di scuole costituita dalle istituzioni scolastiche indicate nel Capitolato tecnico;
 - L'Intesa San Paolo S.P.A., CF 00799960158, partita IVA n. 11991500015, con sede legale in Torino, piazza San Carlo 156, C.A.P. 10121, nella persona di giuliano Pigolotti, nato a Sansepolcro il 17/10/1958 nella sua titolarità di Quadro Direttivo, in quanto all'uopo facoltizzato ai sensi e per gli effetti della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/03/2021 il cui estratto è stato certificato in data 31 maggio 2021 con atto del Notaio Alessandro Adami di Torino, rep. N.2949;
- di autorizzare, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.lgs. 50/2016, l'affidamento del servizio di Cassa all' operatore economico Intesa San Paolo S.P.A., CF 00799960158, partita IVA n. 11991500015, con sede legale in Torino, piazza San Carlo 156, C.A.P. 10121, secondo le condizioni previste nel citato Accordo, per una durata di 42 mesi, naturali e consecutivi, dalla data del 1 luglio 2021 e per un importo contrattuale annuo pari ad euro 770,00 (euro settecentosettanta), al netto di Iva;
- di autorizzare la spesa di euro 770,00 (euro settecentosettanta) IVA esenti annui, imputandola nell'aggregato di spesa A/1/01;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza;
- Di procedere alla stipula del contratto subito dopo l'esito dei controlli, stante l'inapplicabilità, all'affidamento in esame, del c.d stand still,come previsto dall'art.32, comma10, del D.Lgs n. 56 del 2017.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Renato Ciofi Iannitelli

(